



4090/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

**ESENTE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -

Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -

Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rcl. Consigliere -

EQUA  
RIPARAZIONE PER  
VIOLAZ. DEL  
TERMINE RAGION.  
DEL PROCES

Ud. 14/11/2012 - PU

R.G.N. 5/2012

Rep.

Doc. 4090  
AMV

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 5-2012 proposto da:

MARZULLO ANGELO (MRZNGI46T15A347M) ROMA

BEATRICE ADUA (RMOBRC51C58I982X) LOMBARDO

ANTONIO ANGELO (LMBNNN59S07Z613H) elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso lo studio dell'avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta

e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrenti* -

*contro*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

8220  
12



PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

*- controcorrente e ricorrente incidentale -*

avverso il decreto nel procedimento R.G. 374/2011 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA del 16.5.2011, depositato il 10/06/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito per i ricorrenti l'Avvocato Ranieri Roda (per delega avv. Ferdinando E. Abbate) che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per la sospensione del ricorso in attesa della decisione delle SS.UU.; in subordine per l'accoglimento p.q.r.

*AVV*

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Angelo Marzullo, Antonio Angelo Lombardo e Beatrice Adua Roma hanno, con ricorso alla Corte d'appello di Perugia, proposto domanda di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione regolato dalla stessa legge, introdotto nel settembre 2005 dinnanzi alla Corte d'appello di Roma. Giudizio che, dopo la definizione in sede di merito nel gennaio 2007, era proseguito in cassazione sino alla emissione della sentenza nel dicembre 2009.



La Corte territoriale, con il decreto indicato in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che il rimedio previsto dalla legge n.89/2001 sia unico, e quindi non possa essere attivato in relazione alla durata di un procedimento di equa riparazione.

Per la cassazione di questo decreto le predette hanno proposto ricorso sulla base di un motivo, cui resiste l'intimata Amministrazione con controricorso (contenente anche ricorso incidentale, basato però sull'erroneo presupposto che il provvedimento impugnato avesse accolto la domanda).

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel ricorso principale (l'incidentale deve evidentemente dichiararsi inammissibile) si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, degli artt. 6.1, 13 e 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art.111 della Costituzione, osservando come nessuna di queste norme di diritto consenta di escludere dalla sua applicazione il procedimento di equa riparazione, quale procedimento giurisdizionale contenzioso destinato a concludersi con una pronuncia idonea ad avere efficacia di titolo esecutivo, al pari di ogni altro procedimento regolato dalle norme stesse.

2. Il ricorso è fondato. Dalla ricognizione della giurisprudenza della Corte europea -che come noto costituisce necessario elemento di riferimento nella interpretazione delle disposizioni della C.E.D.U.- ed anche della giurisprudenza di questa Corte, emerge come non sia in discussione la ammissibilità della domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un procedimento di equa riparazione: del resto, né l'art.2 della legge n.89/2001 né l'art.6 della C.E.D.U. risultano escludere, espressamente o implicitamente, dal proprio ambito di applicazione tale procedimento giurisdizionale. **2.1.** Discussa è



piuttosto la individuazione di quale sia la ragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, specie nel caso –qui ricorrente- in cui tale giudizio si sia svolto dinnanzi alla Corte d'appello e in sede di impugnazione dinnanzi a questa Corte.. A tale riguardo, nella sentenza 29 marzo 2006 della Grande Camera, nella causa Cocchiarella contro Italia, si è affermato che *«il periodo di quattro mesi previsto dalla legge Pinto soddisfa il requisito di rapidità necessario perché un rimedio sia effettivo. L'unico ostacolo a ciò può sorgere dai ricorsi per cassazione per i quali non è previsto un termine massimo per l'emissione della decisione. Nel caso di specie, la fase giudiziaria è durata dal 3 ottobre 2001 al 6 maggio 2002, cioè sette mesi, che, pur eccedendo il termine previsto dalla legge, sono ancora ragionevoli»* (par. 99). Nella successiva decisione della Seconda Sezione 31 marzo 2009, causa Simaldone contro Italia (par. 29), si è invece ritenuta eccessiva una durata di un giudizio “Pinto”, svoltosi in un solo grado dinnanzi alla Corte d'appello e protrattosi per undici mesi. Nel caso deciso dalla Seconda Sezione il 22 ottobre 2010, causa Belperio e Ciarmoli contro Italia, dopo aver dato atto del contenuto della sentenza Cocchiarella, si è ulteriormente precisato che la durata di un giudizio “Pinto” davanti alla Corte d'appello, inclusa la fase di esecuzione, salvo circostanze eccezionali, non deve superare un anno e sei mesi. Da ultimo, nella decisione 27 settembre 2011 della Seconda Sezione, causa CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica contro Italia, la Corte ha ritenuto che, in linea di principio, per due gradi di giudizio, la durata di un procedimento “Pinto” non debba essere, salvo circostanze eccezionali, superiore a due anni.

**2.2.** Nella giurisprudenza di questa Corte, si è invece ritenuto che la ragionevole durata del giudizio di equa riparazione previsto e disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 vada determinata in mesi quattro dalla data del deposito del ricorso, coerentemente alla indicazione



chiaramente desumibile dall'art. 3, comma 6, della medesima legge (Cass. n. 8287 del 2010). Il Collegio ritiene che a tale orientamento non possa essere data continuità e che -rimandandosi alle singole fattispecie la valutazione della durata ragionevole di una procedura ex lege n.89/2001 che si svolga solo dinnanzi alla Corte d'appello- ove, come nel caso di specie, la procedura si sia svolta anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva del giudizio non possa comunque eccedere il termine ragionevole di due anni, tenuto conto, da un lato, delle indicazioni desumibili dagli ultimi approdi (sopra riassunti) della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in coerenza con il termine (pur avente natura meramente sollecitatoria) di quattro mesi previsto dalla legge n. 89 del 2001, dall'altro della durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di estensione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno.

AMV

**3.** Il decreto impugnato è quindi cassato, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. Il giudizio è iniziato con ricorso depositato presso la Corte d'appello di Roma nel settembre 2005 ed è stato definito con sentenza di questa Corte nel dicembre 2009. Detratto il termine ragionevole, stimato in due anni, e tenuto conto che l'impugnazione è stata proposta dopo tredici mesi dal deposito della sentenza della Corte di merito (ben oltre il termine breve legislativamente previsto per il ricorso per cassazione: v. Cass. n. 8287 del 2010), resta una durata non ragionevole di circa un anno e quattro mesi.

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo, va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (ex multis: n. 21840/09; n.1893/10; n.19054/10), a mente della quale l'importo dell'indennizzo può essere di euro 750 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella



ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d'animo che consegue all'iniziale modesto superamento, mentre solo per l'ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di euro 1.000 per ciascun anno di ritardo. Pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti di euro 1.065,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di un anno e quattro mesi circa di irragionevole durata. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell'operare siffatte liquidazioni.

5. Le spese del giudizio di merito e di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto, limitatamente al giudizio di legittimità (cfr.S.U.n.17406/12), di quanto stabilito dal D.M. 20 luglio 2012 in attuazione dell'art.9 comma 2 D.L. n.1/2012 conv. in Legge n.271/2012 (in particolare dei parametri indicati dalla Tabella A- Avvocati per lo scaglione di riferimento, dei criteri di valutazione previsti dall'art.4 e della riduzione prevista dall'art.9 del Decreto citato).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuna ricorrente della somma di euro 1065,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese del giudizio dinanzi alla Corte d'appello, in complessivi € 775,00 –di cui € 445 per onorari e € 280 per diritti- oltre spese generali ed accessori di legge, e di quelle dinanzi a questa Corte, in complessivi € 606,25 –di cui €100 per spese- oltre accessori di legge.



Spese da distrarsi in favore dell'avv.Ferdinando Emilio Abbate che se ne è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 novembre 2012.

L'estensore

Il presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 19 FEB. 2013



Il Funzionario Giudiziario  
Leone PASSINETTI